



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Verbale n. 25/2017  
seduta straordinaria  
del 23 novembre 2017

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Il giorno **23 novembre 2017**, alle ore **14,30** presso la **Sala riunioni di Via della Stamperia, n. 8, in Roma**, si è riunita la **Conferenza Stato-Regioni** (convocata con nota DAR prot. n. 18051 P.4-37.2.21 del 20 novembre 2017 ed integrata con nota DAR prot. n. 18160 P.4-37.2.21 del 22 novembre 2017) per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. **Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art.1, comma 2, della legge n. 43/2006, e per la disciplina della relativa formazione. (SALUTE)**  
*Codice sito 4.10/2017/27 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali*
2. **Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e s.m.i., sullo schema di decreto ministeriale recante *Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola*, di cui all'art. 29 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)**  
*Codice sito 4.18/2017/64 - Servizio politiche agricole e forestali*
3. **Intesa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e s.m.i., sullo schema di decreto ministeriale recante *Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni*. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)**  
*Codice sito 4.18/2017/72 - Servizio politiche agricole e forestali*
4. **Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 791, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione delle linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, con la denominazione "Percorso per le donne che subiscono violenza", di cui al comma 790 del predetto articolo 1. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI)**  
*Codice sito: 4.3/2017/7 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali*





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Sono presenti:**

**per le Amministrazioni dello Stato:**

il Sottosegretario per gli affari regionali e le autonomie, **BRESSA\***; il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, **BOSCHI**; il Sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, **CASTIGLIONE**; il Sottosegretario all'economia e alle finanze, **BARETTA**; il Coordinatore dell'Ufficio III per il coordinamento delle attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, **PICCOLO**.

**per le Regioni e Province autonome:**

il Vice Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Presidente della Regione Liguria, **TOTI**; il Vice Presidente della Regione Campania, **BONAVITACOLA**; il Vice Presidente della Regione Basilicata, **FRANCONI**; l'Assessore della Regione Veneto, **COLETTA**.

Svolge le funzioni di Segretario, **NADDEO**, Segretario della Conferenza Stato-Regioni.

\*Il Sottosegretario Bressa è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza ai sensi del DPCM 26 luglio 2017 pubblicato nella Gazzetta ufficiale- Serie generale n. 201 del 29 agosto 2017



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

La seduta ha inizio alle ore **14.56**.

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 1** all'ordine del giorno che reca: Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art.1, comma 2, della legge n. 43/2006, e per la disciplina della relativa formazione.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'accordo.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE ACCORDO**, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sull'individuazione del profilo professionale di Assistente di studio odontoiatrico quale operatore di interesse sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolge attività finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, all'accogliimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori, nei seguenti termini:

**CONSIDERATI**

il Protocollo d'intesa siglato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 9 gennaio 2001 tra l'ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e le OO.SS. di CGIL, CISL e UIL del settore dei servizi, in merito al "Profilo e qualifica professionale dell'Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), all'interno del CCNL del personale degli studi professionali;

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi Odontoiatrici e Medico Dentistici sottoscritto da AIO (Associazione Italiani Odontoiatri), CIFA, FIALS e CONFISAL il 30 marzo 2017 e depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

la rilevanza dell'odontoiatria per le ricadute che essa ha sulla qualità della vita e sulla salute della popolazione, e il conseguente obbligo delle istituzioni di garantire ai cittadini che necessitano di cure odontoiatriche, standard professionali e prestazioni di livello adeguato;



*Pa*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

la qualità delle prestazioni sanitarie intimamente connessa alla preparazione dei professionisti e di coloro che a vario titolo li supportano, indispensabile per tutti gli operatori impegnati nel delicato settore dell'odontoiatria, i quali devono esprimere capacità professionali tecniche e relazionali consone al ruolo ricoperto, acquisite attraverso percorsi formativi riconosciuti ed uniformi a livello nazionale;

l'esigenza di definire le competenze, le attività e la formazione di una figura di interesse sanitario operante in ambito odontoiatrico e riconosciuta su tutto il territorio della nazione;

Si conviene:

**Art. 1**

**(Individuazione della figura e del profilo)**


1. E' individuato l'operatore di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, denominato "Assistente di studio odontoiatrico" (ASO).
2. L'Assistente di studio odontoiatrico è l'operatore in possesso dell'Attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione, fatti salvi i casi previsti dal successivo art. 11 del presente Accordo, che svolge attività finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, all'accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori, così come specificato nell'allegato 1 del presente Accordo. E' fatto assoluto divieto all'Assistente di studio odontoiatrico di intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.
3. Gli standard professionali in termini di attività e competenze dell'Assistente di studio odontoiatrico sono definiti secondo quanto indicato al successivo art. 5 e costituiscono elementi minimi comuni di riferimento nazionale per la definizione della formazione di cui al successivo art. 2.

**Art. 2**

**(La formazione)**

1. La formazione dell'Assistente di studio odontoiatrico è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, procedono alla programmazione dei corsi di formazione e autorizzano le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e/o gli Enti di formazione accreditati per la realizzazione degli stessi, valorizzando le precedenti esperienze istituzionali e associative già esistenti.

*AP*





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

2. **Coloro che conseguono l'attestato di qualifica/certificazione ai sensi dell'art. 10 e i lavoratori esentati di cui all'art. 11, sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 10 ore all'anno.**
3. **Fermo restando che la durata della formazione non può essere superiore ai dodici mesi, la qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico è acquisibile anche tramite l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.**

**Art. 3**  
**(Contesto operativo)**

1. **L'Assistente di studio odontoiatrico svolge la propria attività negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche.**

**Art. 4**  
**(Contesto relazionale)**

1. **L'Assistente di studio odontoiatrico opera in regime di dipendenza e svolge la propria attività in collaborazione con l'equipe odontoiatrica, secondo linee organizzativo-operative definite, attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari.**

**Art. 5**  
**(Attività e competenze)**

1. **Le attività dell'Assistente di studio odontoiatrico sono espressione delle competenze acquisite nell'ambito del percorso formativo e afferiscono ai seguenti settori:**
  - a) **tecnico clinico;**
  - b) **ambientale e strumentale;**
  - c) **relazionale;**
  - d) **segretariale e amministrativo.**
2. **Il processo di lavoro e le attività dell'Assistente di studio odontoiatrico sono illustrati nell'Allegato 1 che fa parte integrante del presente Accordo.**
3. **Il processo di lavoro e le attività di cui al precedente comma 2 sono declinate in competenze, abilità e conoscenze/materie di insegnamento, contenute nell'Allegato 2 che fa parte integrante del presente Accordo.**



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Art. 6**  
**(Requisiti di accesso)**


1. Per l'accesso al corso di formazione di Assistente di studio odontoiatrico è richiesto l'adempimento al diritto dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.
2. Chi ha conseguito il titolo di studio all'estero deve presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.
3. I cittadini stranieri devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta la partecipazione attiva al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

**Art. 7**  
**(Organizzazione didattica)**

1. Il corso di formazione per Assistente di studio odontoiatrico ha una durata complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio. Il corso di formazione ha una durata non superiore ai 12 mesi.
2. Il corso è strutturato in due moduli:
  - a) modulo di base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio;
  - b) modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni e 300 ore di tirocinio

**Art. 8**  
**(Aree disciplinari e docenza)**

1. I moduli di cui all'art.7, comma 2, sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:
  - a) area socio-culturale, legislativa e organizzativa;
  - b) area igienico-sanitaria;
  - c) area tecnico-operativa;
  - d) area relazionale;





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

2. Le materie di insegnamento sono indicate nell'allegato 2 al presente Accordo.
3. I criteri per l'affidamento della docenza sono individuati dalle Regioni e Province autonome.

**Art. 9**  
**(Tirocinio)**

1. Il corso comprende un tirocinio guidato presso gli studi odontoiatrici, i servizi e le strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 presso cui opera l'Assistente di studio odontoiatrico.
2. Il tirocinio è svolto con la supervisione di un operatore qualificato ed esperto, i cui requisiti sono definiti dalle Regioni e Province autonome.

**Art. 10**  
**(Frequenza, esame finale e rilascio dell'attestato di qualifica/certificazione)**

1. La frequenza del corso è obbligatoria e non possono essere ammessi all'esame finale coloro i quali abbiano superato, anche per giustificati motivi, il tetto massimo di assenze indicato dalla Regione o Provincia autonoma, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive. In caso di assenze superiori al 10% del monte ore complessivo, il corso si considera interrotto, salvo interventi autorizzati da Regioni e P.A. finalizzati al recupero dei contenuti della parte del percorso formativo non seguito.
2. L'esame finale, consistente in una prova teorica ed una prova pratica, diretto a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali di cui all'allegato 2 del presente Accordo, deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.
3. La composizione della commissione d'esame è disciplinata dalle Regioni e Province autonome, garantendo la presenza di un odontoiatra designato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
4. Al superamento dell'esame consegue il rilascio dell'attestato di qualifica/certificazione per Assistente di Studio Odontoiatrico, valido in tutto il territorio nazionale, elaborato nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13, sulla base del modello di cui all'Allegato 3, che forma parte integrante del presente Accordo.



*Li*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Art. 11**

**(Esenzione conseguimento dell'Attestato di qualifica/certificazione)**

1. Sono esentati dall'obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo art. 14, comma 3, hanno o hanno avuto l'inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona, e possono documentare un'attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il datore presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1. In sede di prima applicazione del presente Accordo, la documentazione deve essere acquisita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di cui all'art. 14, comma 3.

**Art. 12**

**(Riconoscimento crediti formativi e titoli pregressi)**

1. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dal decreto ministeriale 30 giugno 2015 in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, in ragione delle competenze comunque acquisite dal richiedente.
2. Resta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome, nel contesto del proprio sistema di formazione, di valutare i titoli pregressi per l'acquisizione dei crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico.



*fi*





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Art. 13**  
**(Disposizione transitoria)**

1. Dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 14, comma 3, per un periodo successivo non superiore a 24 mesi, possono essere assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di assistente alla Poltrona, privi dell'apposito titolo, fermo restando l'obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano l'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico entro trentasei mesi dall'assunzione, secondo quanto disposto dal presente Accordo.
2. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo art. 14, comma 3, si trovano in costanza di lavoro con inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona e che non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa, così come previsto al comma 1 dell'art. 11 del presente Accordo, i datori di lavoro provvedono affinché gli stessi acquisiscano l'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.


**Art. 14**  
**(Disposizioni finali)**

1. Le Regioni e le Province autonome adeguano il proprio ordinamento a quanto previsto dal presente Accordo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 3.
2. Nelle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano attivato la formazione degli Assistenti (alla poltrona) di Studio Odontoiatrico attraverso l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, trovano applicazione le disposizioni ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per quanto riguarda la formazione, i requisiti di accesso, l'organizzazione didattica e l'esame finale.
3. Il presente Accordo è recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Salute.

**Art. 15**  
**(Clausola di invarianza)**

1. Con il presente Accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(All. 1)





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 2** all' o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e s.m.i., sullo schema di decreto ministeriale recante *Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola*, di cui all'art. 29 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa sull'ultima stesura del provvedimento.

Considerato che il testo in esame è pervenuto molto in ritardo chiedendo, in generale, che i provvedimenti siano trasmessi con almeno quarantotto ore di anticipo rispetto alla seduta della Conferenza.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA** sull'ultima stesura dello schema di decreto ministeriale recante *Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola*, di cui all'articolo 29 del Regolamento (UE) 1308/2013 del 17 dicembre 2013. (All. 2)

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 3** all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e s.m.i., sullo schema di decreto ministeriale recante *Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni*

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa sull'ultima stesura del provvedimento con alcune raccomandazioni, soprattutto di percorso, contenute nel documento che consegna (All. 3).

Il Sottosegretario **CASTIGLIONE**, preso atto della posizione delle Regioni e delle raccomandazioni ritenute accoglibili, precisa che al punto 4, comma 4, laddove si fa riferimento alla quota di produzione commercializzata dai soci si deve fare espresso riferimento al socio produttore.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Il Vice Presidente **BONAVITACOLA** evidenzia che l'attività strutturale sembrava preludere ad un'intesa che il Ministero ha rimesso in discussione introducendo proprio ieri mattina, nuovi criteri più restrittivi in merito al requisito di accreditabilità delle organizzazioni di produttori.

In uno spirito di collaborazione istituzionale è stato espresso avviso favorevole all'intesa con il forte auspicio che il percorso di efficientamento fosse regolato da un regime transitorio come si fa, solitamente, in questi casi; non solo questo non è accaduto, anzi, è stata introdotta all'improvviso una normativa di sbarramento. Aggiunge che il biennio, con la forte raccomandazione che il periodo potesse essere esteso a un triennio, era stato valutato come un periodo congruo per raggiungere requisiti di efficienza; da una lettura del testo, invece, si apprende che il tempo utile non è più pari ad un biennio perché le organizzazioni dei produttori esistenti devono conseguire questi criteri di efficientamento entro il 31 dicembre 2018. Dunque la richiesta è che il biennio, qualora effettivamente previsto, sia esteso ad un triennio; diversamente si è fatta chiarezza sulle tempistiche esatte.

Il Sottosegretario **CASTIGLIONE** precisa che il biennio è riferito alle nuove iscrizioni; per le vecchie associazioni ed organizzazioni dei produttori valgono, invece, le regole stabilite dal decreto in esame. Evidenzia, inoltre, che il tema centrale è quello dell'aggregazione dell'offerta: posto che vengono istituite molte associazioni di olivicoltori che restano tali solo su carta, l'obiettivo politico è porre al 25% la produzione aggregata da commercializzare che nel Regolamento comunitario è fissata al 75%.

Il Vice Presidente **BONAVITACOLA**, pur condividendo le finalità illustrate, non può che esprimere perplessità su un testo, prima condiviso dalle parti, che solo ieri mattina è stato irrigidito dall'introduzione di un criterio "virtuosamente rigoroso". Aggiunge, infine, che se il termine del 31 dicembre 2018 è valido per le associazioni esistenti allora resta valido il termine del biennio; qualora, invece, una volta introdotto il criterio di sbarramento per le associazioni esistenti, il termine fosse l'anno corrente, la posizione della Regione Campania in merito all'intesa, cambierebbe.

Il Sottosegretario **CASTIGLIONE** ribadisce che il Regolamento comunitario per le organizzazioni di produttori è immediatamente in vigore; la novità che si sta introducendo per le nuove associazioni è il potenziale di aggregazione, fissato al 25%, che viene stabilito per un biennio.

Il Vice Presidente **BONAVITACOLA**, considerato che questo include tutte le organizzazioni di produttori esistenti che non rispettano tale criterio, conferma che la Regione Campania non è più d'accordo ad esprimere l'intesa su un testo che è diverso da quello sul quale si è espressa la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta odierna.

Il Sottosegretario **CASTIGLIONE** sottolinea che le regole esposte erano previste già dal vecchio decreto.



*le*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Il Vice Presidente **TOTI** riferisce che nel corso dell'odierna Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a fronte della questione emersa dalla relazione esposta dalla Regione Puglia che coordina la Commissione interregionale Politiche Agricole, che è poi la stessa questione sollevata dal Vice Presidente Bonavitacola, la seduta è stata sospesa proprio perché, comprendendo le ragioni d'urgenza, si è voluto "lavorare" per giungere ad una posizione comune; l'alternativa era la richiesta di rinvio al 6 dicembre, alternativa che alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito appare l'unica possibile. Il Vice Presidente evidenzia altresì che alcune Regioni avevano obiettato sulla possibilità che le rispettive condizioni territoriali potessero garantire l'immediata operatività di un processo, sia pure virtuoso, nei termini oggi descritti e troppo penalizzanti ma al fine di trovare una posizione univoca, si era fatto affidamento "sulla presenza" di una fase transitoria inserita nel decreto. Continua rappresentando tale passaggio è stato il fulcro del dibattito che ha condotto all'espressione di un'intesa subordinata alla richiesta, rappresentata dalla Commissione agricoltura, di un'estensione del periodo transitorio che si pensava fosse di un biennio ma, apprendere invece, che non esiste alcun periodo transitorio, falsa i presupposti sui quali la Conferenza ha espresso l'intesa che potrebbe essere consegnata pur nella consapevolezza comune che la stessa è viziata dal ragionamento di base che è emerso. Ritiene, pertanto, più opportuno il rinvio alla prossima seduta.

Il Sottosegretario **CASTIGLIONE** ricorda che anche nel corso della precedente seduta della Conferenza la questione era stata lungamente dibattuta, motivo per il quale era stata richiesta l'iscrizione del punto in questa seduta straordinaria. Aggiunge, inoltre, che al riconoscimento di queste disposizioni è legata la predisposizione del Piano annuale di sostegno esaminata nel punto precedente.

Il Vice Presidente **TOTI** rinnova l'espressione dell'intesa ma sottolinea fortemente l'idea, rappresentata dalla Regione Campania ma non solo della Regione Campania, che prevedere un periodo di transizione sarebbe stato quanto mai opportuno per l'applicazione di norme che nella sostanza erano state condivise da tutti. Invita a tal fine il Ministero a ragionare, anche al di fuori delle intese formali, su un periodo di transizione che consenta alle Regioni di procedere agevolmente.

Il Sottosegretario **CASTIGLIONE** prende atto dell'intesa.

Il Vice Presidente **BONAVITACOLA** rileva che a fronte delle discordanze emerse prendere atto dell'intesa non è certamente sufficiente.

Il Sottosegretario **CASTIGLIONE** aggiunge che il Ministero non intende tenere in piedi un sistema imperfetto che vede, a oggi, numerose associazioni non in regola; qualora le Regioni dovessero esprimere la mancata intesa ne prenderà atto.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Il Vice Presidente **BONAVITACOLA** replica che, a fronte di un obiettivo programmatico condiviso, si stanno evidenziando le virtuosità e i vantaggi che un regime transitorio potrebbe assicurare e su questo punto la posizione delle Regioni si discosta da quella del Ministero ma averlo appreso solo ieri mattina non facilita il raggiungimento dell'intesa.

Il Sottosegretario **BRESSA** conviene sull'opportunità di rinviare il punto considerato che in caso di mancata intesa inizia a decorrere il termine di 30 giorni che consentono poi al Governo di procedere.

Il Vice Presidente **TOTI** concorda.

**Pertanto il punto è rinviato.**

Il Sottosegretario **BRESSA** pone all'esame il **PUNTO 4** all'ordine del giorno che reca: Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 791, della legge 28 dicembre 2015, n. 203 (Legge di stabilità 2016), sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione delle linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, con la denominazione "Percorso per le donne che subiscono violenza", di cui al comma 790 del predetto articolo 1.

Il Vice Presidente **TOTI**, in nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa nonché il plauso all'iniziativa evidentemente meritoria. Consegna un documento con osservazioni e considerazioni sull'applicazione futura delle linee guida (**All. 4/a**).

Il Sottosegretario **BOSCHI** ringrazia per celerità con cui si è giunti a quest'intesa resa possibile dal lavoro svolto per quasi un anno insieme alle Regioni e agli altri Ministeri coinvolti.

Questo di oggi, sottolinea, è da considerarsi un grosso passo avanti per garantire a tutte le donne, su tutto il territorio italiano, lo stesso tipo di trattamento e di percorso.

Aggiunge, infine, che le osservazioni trasmesse dalle Regioni, sentite anche il Ministero della Salute e le altre Amministrazioni interessate, sono state esaminate e ritenute accoglibili; su questo punto si riserva, però, di fornire risposte più precise.





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA**, ai sensi dell'articolo 1, comma 791, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione delle linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, con la denominazione "Percorso per le donne che subiscono violenza", di cui al comma 790 del predetto articolo 1, trasmesso, con nota del 21 novembre 2017, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
(All. 4)

Il Sottosegretario **BRESSA**, ringraziando per la collaborazione dichiara conclusi i lavori della Conferenza Stato-Regioni alle ore **15,10**.

Il Segretario  
Antonio Naddeo



Il Presidente  
Sottosegretario Gianclaudio Bressa



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**DISTINTA DEGLI ALLEGATI**

P. 1	ALL. 1	REP. ATTI N. 209/CSM DEL 23 NOVEMBRE
P. 2	ALL. 2	REP. ATTI N. 210/CSM DEL 23 NOVEMBRE
P. 3	ALL. 3	DOC. CINSEDO
P. 4	ALL. 4/a ALL. 4	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 211/CSM DEL 23 NOVEMBRE



*GI*